

XVII legislatura

A.S. 1541-B:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

Agosto 2014
n. 59



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)</i>	1
<i>Articolo 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy)</i>	1
<i>Articolo 7-sexies (Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)</i>	2
<i>Articolo 21 (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)</i>	3
<i>Articolo 22 (Misure a favore del credito alle imprese)</i>	3
<i>Articolo 22-quinquies (Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.)</i>	4
<i>Articolo 33-bis (Disposizioni in materia di società tra professionisti)</i>	4

PREMESSA

Nella presente nota di lettura sono state esaminate le sole disposizioni, (anche soppresse) oggetto di interventi da parte dell'altro ramo del Parlamento, che assumono rilievo ai fini della valutazione degli effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

Commi 4-bis e 4-ter

(Coordinamento Corpo delle Capitanerie di porto)

La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4-bis e 4-ter, che erano stati inseriti dal Senato durante l'esame in seconda lettura.

I commi prevedevano l'istituzione di un programma di coordinamento del Corpo delle capitanerie di porto in materia di vigilanza sullo sforzo di pesca, la possibilità per gli armatori delle navi di ottenere le informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, e, inoltre, provvedevano al finanziamento delle esigenze di ammodernamento delle dotazioni strumentali del Corpo delle Capitanerie di porto per l'importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Ai relativi oneri si provvedeva attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento dal Senato alla Camera ha chiarito che il fondo utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità.

Al riguardo, atteso che la soppressione fa venir meno uno stanziamento di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

La Camera dei deputati è intervenuta sulla disciplina in titolo che introduce per le imprese agricole, agroalimentari e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura due crediti di imposta rispettivamente per lo sviluppo dell'*e-commerce* di prodotti agro-alimentari e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera. In particolare, è stato inserito il nuovo comma 4 bis il quale dispone che per le grandi imprese i

predetti crediti di imposta si applicano nei limiti previsti dal regime *de minimis*¹ (per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200.000 euro complessivi nell'arco di tre esercizi finanziari e per quelle di produzione primaria entro i 15.000 euro complessivi nel medesimo arco temporale). Si è altresì provveduto a riformulare il comma 6 - che si ricorda subordinava il riconoscimento dei crediti di imposta all'autorizzazione della Commissione UE ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'UE - prevedendo che sia il Ministero delle politiche agricole e forestali a curare gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

La RT aggiornata, in relazione al nuovo comma 4-*bis*, fa presente che lo stesso specifica che per le imprese diverse dalle PMI, i crediti di imposta previsti dai commi 1 e 3 sono fruibili nei limiti dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in risposta a richieste di chiarimento, il Governo ha evidenziato che la disposizione in titolo si riferisce alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta che si conclude al 31 dicembre 2016, e che sono esclusi effetti sul bilancio dello Stato per l'anno 2017 anche con riferimento a quei contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. Si è poi precisato che sarà il decreto interministeriale a disciplinare le modalità attuative delle misura, in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa.

Al riguardo, considerate le puntualizzazioni normative sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni in commento con la disciplina europea, non si ha nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 7-sexies

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

La Camera dei deputati ha espunto l'articolo in esame che, si ricorda, per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi in ambito turistico effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'UE ovvero allo Spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, dispone l'applicazione dei limiti per il trasferimento di denaro contante vigenti nei Paesi di residenza del cessionario.

La RT associata alla disposizione soppressa non ascriveva alla stessa effetti finanziari negativi.

Al riguardo, in considerazione di quanto rappresentato nella RT riferita alla disposizione espunta, non si hanno osservazioni.

¹ Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 21
(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

Comma 2-bis
(Compensi agli amministratori)

Il comma in esame, soppresso durante l'esame presso la Camera, modifica la vigente disciplina in materia di limitazione dei compensi degli amministratori² delle società quotate e di quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentari.

La RT riferita a detto emendamento evidenzia che la disposizione soppressa è priva di effetti finanziari.

Al riguardo non si ha nulla da osservare atteso che alle norme originarie non erano stati ascritti effetti di gettito e che, con la soppressione in argomento, non si corre il rischio che possano essere erosi margini di risparmio inclusi nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 22
(Misure a favore del credito alle imprese)

Commi 7-bis e 7-ter
(Sentenza del tribunale dell'Unione europea - Poste italiane contro Commissione)

La Camera dei deputati ha soppresso i commi *7-bis* e *7-ter*, che erano stati inseriti dal Senato durante l'esame in seconda lettura.

Il comma *7-bis* disponeva, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013, la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014. Il comma *7-ter* provvedeva alla relativa copertura finanziaria.

La RT aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento dal Senato alla Camera ha chiarito che la spesa prevista dal comma *7-bis* in esame avrebbe avuto effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell'indebitamento, la stessa è già inclusa nelle stime tendenziali per l'anno in corso. Le coperture disposte dal comma *7-ter*, analogamente, non avrebbero prodotto effetti sull'indebitamento netto.

Al riguardo, atteso che la soppressione fa venir meno uno stanziamento di spesa, non ci sono osservazioni, pur rimanendo in essere la necessità di ottemperare alla citata sentenza.

² Di cui ai commi da 1 a *5-ter* dell'articolo *23-bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Articolo 22-quinquies
(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

Si ricorda che l'articolo in titolo concerne l'equiparazione del regime fiscale dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi³ vigente per i titoli di Stato anche ai proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti per finanziare le amministrazioni pubbliche, nonché del regime fiscale⁴ in materia di IRES, IRAP, imposte di registro, di bollo ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva, e qualunque altra imposta diretta ed indiretta, previsto per le banche⁵. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2 nel quale si prevede che l'attuazione delle disposizioni fiscali in argomento siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La RT evidenzia che l'equiparazione al trattamento fiscale agevolato (aliquota del 12,5 per cento) è limitata al caso in cui i buoni fruttiferi postali o gli altri titoli siano emessi dalla gestione separata, in considerazione delle finalità di interesse pubblico da essa perseguite. Tuttavia il Dipartimento del Tesoro e delle Finanze⁶, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha segnalato possibili profili di criticità con riferimento alla compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La RT aggiornata non considera specificamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ribadendo che alle disposizioni in titolo non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare in quanto il nuovo comma 2 soddisfa l'esigenza di acquisire la necessaria autorizzazione europea al fine di evitare di incorrere in procedure di infrazione con possibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 33-bis
(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso il presente articolo, volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti⁷ e costituite in forma di società di capitali la disciplina delle società tra professionisti introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani); inoltre rende validi, a tutti gli effetti i contratti stipulati dalle società di ingegneria dall'11 agosto 1997⁸.

³ Nella misura equivalente a quella dei titoli del debito pubblico (aliquota ridotta al 12,5 per cento), ai sensi dell'articolo 31, del D.P.R. n. 601 del 1973.

⁴ Sostituendo il vigente comma 25 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

⁵ Compresa anche la modalità di riscossione mediante versamento in Tesoreria delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'IRES e dell'IRAP sia a titolo di saldo che di acconto.

⁶ Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 25 luglio 2014.

⁷ Di cui all'art. 90, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

⁸ Cioè a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

La RT annessa all'articolo in esame, soppresso dalla Camera dei deputati, afferma che si tratta di una norma ordinamentale che non comporta effetti finanziari negativi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare vista la portata ordinamentale della norma.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2014

[Nota di lettura n. 50](#)

A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 51](#)

A.S. 1519: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione, n. 11](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (**Atto del Governo n. 92**)

Lug 2014

[Nota di lettura n. 52](#)

A.S. 1533: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 53](#)

A.S. 1541: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

"

[Nota di lettura, n. 54](#)

A.S. 1563: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura, n. 55](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (**Atto del Governo n. 99**)

"

[Nota di lettura n. 56](#)

A.S. 1579: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ago 2014

[Nota di lettura n. 57](#)

A.S. 1582: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 58](#)

"Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie" (**Atto del Governo n. 100**)